

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL MEDICO  
COMPETENTE E PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI NEI  
CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI SCATURENTI DALL' APPLICAZIONE  
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I.**

**TRA**

Il **Consiglio Regionale del Lazio** con sede legale in via della Pisana n. 1301- 00166 Roma C.F. 80143490581 di seguito per brevità denominato "*Consiglio*", nella persona del Datore di Lavoro dott. Ing. Vincenzo IALONGO nato a Itri (LT) il 17.01.1961, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto, presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio

**E**

**l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/D** con sede legale in via Casal Bernocchi, 73 – 00125 Roma codice fiscale e partita i.v.a. 04733491007, in persona del Direttore Generale Prof. Ferdinando ROMANO nato a Napoli il 20.01.1958, rappresentante legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'AUSL Roma/D, in seguito denominata "Azienda"

**PREMESSO**

- che il Consiglio, in applicazione delle disposizioni contenute nel proprio Regolamento di organizzazione n. 3/2003, attuativo della Legge Regionale n. 6/2002, è stato individuato Datore di Lavoro per i dipendenti regionali afferenti gli Uffici del Consiglio Regionale;
- che il Consiglio ha l'obbligo di individuare un Medico Competente ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 s.m.i.;
- che il Consiglio ha richiesto all'Azienda, competente per territorio, la disponibilità alla stipula di una Convenzione concernente l'affidamento dell' incarico relativo alle attività di Medico Competente e per l'effettuazione degli accertamenti sanitari scaturenti dall' applicazione del Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.;
- che l'Azienda ha manifestato la sua disponibilità ad assicurare, mediante un medico dipendente ed in possesso dei necessari requisiti previsti dall'art. 38 del citato D. Lgs. 81/08, le attività di cui alla presente convenzione;

che il Consiglio prevede di stanziare la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) l'anno



per il pagamento forfetario dei corrispettivi delle prestazioni fornite dall'Azienda per le attività di medico competente, con l'esclusione degli accertamenti sanitari integrativi;

– che il Consiglio:

a) ha condiviso i protocolli sanitari redatti dal Medico Competente, riguardanti l'effettuazione degli accertamenti sanitari integrativi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. nei confronti del personale del Consiglio interessato, **allegato A**, e parte integrante della presente Convenzione,

b) ha deciso di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per il quinquennio 2011-2015, nei limiti di spesa di € 20.000,00 per ciascun anno, comprensivi di ogni onere e spesa come per legge, all'Azienda USL Roma/D, territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 502/92,

c) ha stabilito che il costo degli accertamenti sanitari integrativi indicati nell'allegato A è quello riportato nel tariffario regionale vigente in materia eseguiti in attività libero professionale intramoenia (A.L.P.I.) al fine di evitare le liste ordinarie di attesa,


d) ha esonerato l'Azienda dal versamento della cauzione trattandosi di prestazioni a carattere esclusivamente professionali;

– che l'Azienda e il Consiglio in data 29.11.2005 e 21.12.2005 hanno stipulato due convenzioni, ciascuna di durata quinquennale, rispettivamente la prima per l'affidamento delle attività di attribuzione del medico competente e la seconda per l'effettuazione degli accertamenti sanitari nei confronti dei lavoratori dipendenti.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Oggetto

1. Il Consiglio conferisce all'Azienda l'incarico di effettuare gli accertamenti sanitari connessi al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nei confronti del personale dipendente sulla base dei protocolli sanitari approvati di concerto con il Medico Competente del Consiglio anche ai fini del giudizio di idoneità alle mansioni svolte o da svolgere, per un ammontare complessivo annuo pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) di cui: quanto ad euro



15.000,00 (quindicimila/00) annui quale compenso forfetario per le prestazioni del Medico Competente, quanto ad euro 20.000,00 (ventimila,00) annui per gli accertamenti sanitari.

2. L'Azienda, tramite un proprio dirigente medico dipendente, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, si impegna ad assicurare lo svolgimento delle attività previste dall'art. 25 e dalla sezione V (artt. 38-41) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

## **Art. 2 Obblighi delle parti**

1. L'Azienda con le modalità di cui all'art. 1 si impegna a svolgere i compiti previsti del citato art. 25 e dalla Sezione V del D. lgs. 81/08 e s.m.i.

2. L'Azienda comunicherà al Consiglio il nominativo del medico dipendente designato per lo svolgimento della funzione di medico competente.

3. Il medico competente svolgerà le sue funzioni all'interno dell'ambulatorio istituito sulla base di apposita convenzione con la AUSL Roma/D presso il Consiglio Regionale.

4. I beni e materiali di consumo per l'espletamento delle attività sono a carico dell'Azienda (camici, lenzuolini di carta, stetoscopio, sfigmomanometro, guanti etc.).

5. Il Consiglio assicura la fornitura di idonei spazi e supporti per la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, presso i locali adibiti alle attività del medico competente nonché assicura, per i trattamenti in argomento, le misure minime di sicurezza previste dall'art. 25 c. 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

6. L'Azienda assume, in particolare, il compito di:

- a) sottoporre i dipendenti del Consiglio alle visite mediche, agli esami clinici e biologici ed alle indagini diagnostiche e strumentali mirate al rischio ritenuti necessari e prescritti dal Medico Competente del Consiglio;

- b) refertare gli accertamenti di cui alla precedente lettera a) con affidamento degli stessi al Medico Competente del Consiglio.

7. Il Consiglio provvederà ad inviare presso l'Azienda i dipendenti interessati agli accertamenti in contingenti fino ad un massimo di 10 al giorno, da concordare



preventivamente sulla base dell'Allegato A, che forma parte integrante della presente convenzione.

8. Il Consiglio si impegna al pagamento delle visite e degli accertamenti clinici, biologici, diagnostici etc. previsti e prescritti dal Medico Competente del Consiglio sulla base delle tariffe regionali in vigore al momento dell'espletamento della prestazione in regime A.L.P.I .

9. Ulteriori prestazioni richieste dal Medico Competente del Consiglio, diverse da quelle previste nell'Allegato A, saranno comunque tariffate secondo le indicazioni di cui al comma precedente.

10. Le prestazioni integrative saranno eseguite presso gli ambulatori, presidi sanitari e/o locali della AUSL Roma/D, accreditati dalle strutture competenti e attrezzati per lo scopo dall' Azienda, ovvero, per quanto possibile, a parere del Medico Competente, internamente alla sede del Consiglio, una volta che i locali all'uopo destinati siano stati adeguatamente dotati delle attrezzature mobili fornite dall' Azienda.

11. L'Azienda effettuerà le prestazioni di cui al precedente punto fino alla concorrenza dello stanziamento Regionale di cui alle premesse, lettera b), del presente accordo e comunque non superiore ad € 20.000,00. Gli ulteriori accertamenti sanitari oltre il tetto di spesa indicato, verranno fatturati separatamente previo accordo negoziale da sottoscrivere tra le parti.

12. Il Consiglio liquiderà all'Azienda le prestazioni effettivamente rese i cui importi, risultanti dal predetto tariffario non potranno superare il limite della spesa prevista, comprensiva di ogni onere e spesa come per legge.

13. L'importo così determinato sarà liquidato dalla Struttura Competente del Consiglio e pagato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, alla quale dovrà essere allegato l'elenco delle singole prestazioni effettuate e le relative tariffe, decorso tale termine saranno riconosciuti gli interessi legali per il tardivo pagamento.

### **Art. 3 Vigilanza sull' attività**

Il Datore di Lavoro esercita la vigilanza sullo svolgimento dell'attività nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive letter 'M' followed by a flourish.



**Art. 4**  
**Adattamenti del servizio**

1. Il Consiglio si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l'importo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, per fronteggiare eventuali minori o maggiori richieste di accertamenti.
2. L'Azienda deve tener conto delle osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Consiglio ed apportare i necessari adeguamenti richiesti senza che ciò possa comportare, nei limiti di quanto stabilito ai precedenti articoli alcun aumento tariffario per il Consiglio, e sempre che tali adeguamenti non comportino, altresì, aggravii economici per l'Azienda.

**Art. 5**  
**Durata**

1. La presente convenzione ha durata di **anni cinque a decorrere dal 01/01/2011**.
2. In caso di mancato rispetto degli accordi di cui alla presente convenzione il Consiglio si riserva la facoltà, previo preavviso ed invito all'adeguamento da effettuarsi tassativamente entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, di risolvere il contratto, senza richiesta danni, ovvero in caso di difficoltà solo temporanee ma documentate da parte dell' Azienda e di improcrastinabilità degli adempimenti la facoltà di affidare ad altri soggetti pubblici l'espletamento dei compiti.
3. La convenzione può essere disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante formale comunicazione da farsi con lettera raccomandata A.R. da inviarsi al domicilio della controparte.

**Art. 6**  
**Trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
2. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo



della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Consiglio e l'Azienda.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. lgs. 196/2003 e s.m.i.
5. Il medico competente è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 7 Dichiarazione aggiuntiva**

L'Azienda dichiara che il personale impiegato nell'espletamento dell'attività non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

#### **Art. 8 Responsabilità**

L'Azienda assume ogni responsabilità, nei termini di legge, per danni eventualmente arrecati ai dipendenti del Consiglio nell'espletamento degli adempimenti assunti.

#### **Art. 9 Rapporti tra le parti**

Il Consiglio resta estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra l'Azienda ed il personale addetto all'esecuzione dell'incarico, dipendente o non dell' Azienda.

#### **Art. 10 Cauzione**

Il Consiglio espressamente esonera l'Azienda dal versamento di cauzione trattandosi esclusivamente di prestazioni professionali.

Le parti dichiarano che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/72.

#### **Art. 11 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.



h

**Art. 12**  
**Foro competente**


Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, saranno competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Art. 13**  
**Registrazione**

La presente convenzione è redatta in duplice copia, e verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.


Roma, 17.1.11

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
IL DATORE DI LAVORO  
Dr. Ing. VINCENZO IALONGO



---

AZIENDA USL ROMA/D  
IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Ferdinando ROMANO



---

